

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI ASSISTENTI SOCIALI DISPONIBILI A
SVOLGERE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE DI TIROCINI DI ADATTAMENTO
2019-2020

CANDIDATURA PER DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva CE 89/48/1988, ratificata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/12/1991;

Vista la L. 428/1990;

Vista la L. n. 84/1993;

Visto il D.M. 615/1994;

Visto il D.P.R. 328/2001;

Visto il D.P.R. 169/2005;

Visto il D.M.G. 264/2005;

Visto il D. L.vo 206/2007;

Vista la L. 183/2001;

Visto il D.P.R. 137/2012;

Visto il G.D.P.R. 2016/679;

Visto il D. L.vo 196/2003;

Visto il D. L.vo 101/2018;

Vista la nota CNOAS prot. n. 5091/2017

Vista la delibera CNOAS 276/2015

Si rende necessario istituire un elenco di professionisti Assistenti Sociali iscritti alla sezione A o B dell'Albo presso i quali poter svolgere il tirocinio di adattamento finalizzato all'esercizio della professione di Assistente Sociale in Italia da parte dei cittadini comunitari che chiedono il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione (Art. 1 DMG 264/2005).

L'elenco avrà validità per il biennio 2019-2020.

In caso di necessità e in situazioni particolari, il CROAS Veneto si riserva la facoltà di integrare il suddetto elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dal Bando, al fine di rispondere a specifiche richieste di tirocinio pervenute.

Il tirocinio di adattamento, come indica l'Art. 7 del succitato DMG, ha per oggetto *“il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione”*.

È svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un assistente sociale iscritto alla sezione A o B dell'albo, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale di riconoscimento.

Ai sensi dell'Art. 8 del DMG 264/2005, l'elenco in oggetto è formato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'Ordine ed è trasmesso al Consiglio Nazionale, il quale lo conserva affinché i richiedenti possano scegliere il professionista presso cui svolgere l'attività di tirocinio.

In base alle linee guida emanate dal CNOAS, compiti del professionista individuato (tutor) sono:

- promuovere il livello di conoscenza della normativa nazionale e regionale;
- indicare elementi di conoscenza relativamente al contesto territoriale e culturale all'interno del quale si colloca il servizio;
- integrare le conoscenze del tirocinante così da consentirgli di orientarsi all'interno del servizio;

- definire un piano formativo di tirocinio da sottoporre al tirocinante.

Le sedi regionali dell'Ordine provvederanno a stilare un manuale di avvio al tirocinio, contenente il Codice Deontologico e le principali necessarie normative regionali e nazionali, le tipologie e la *mission* dei servizi da consegnare al tirocinante.

Il tutor aziendale dovrà quindi stabilire le ore minime di tirocinio da svolgere settimanalmente, che comunque non dovranno essere inferiori a 25.

Le assenze dovute a malattia o a brevi periodo di impedimento per cause personali o familiari potranno essere recuperate se, a giudizio del tutor, non superano una soglia compatibile con l'impegno che un'esperienza produttiva richiede.

Il tirocinio può essere interrotto se sussistono le previsioni contenute nell'Art. 14 del DMG 264/2005 e si svolgerà con la seguente articolazione:

1. Accoglienza.

Il tutor dovrà favorire l'inserimento del professionista all'interno del servizio, fornendo opportune informazioni sia al tirocinante, sia agli altri colleghi e collaboratori presenti. Fornirà inoltre dettagliate indicazioni relative alla strutturazione del servizio e alle modalità di erogazione delle prestazioni, in considerazione del fatto che spesso i tirocinanti provenienti da paesi esteri non possiedono tale conoscenza nemmeno in modo indiretto.

2. Modalità di svolgimento.

Il tirocinio dovrà avvenire tramite un rapporto di costante affiancamento e collaborazione tra tutor e tirocinante, per consentire a questi di osservare in modo empirico la gestione degli interventi di Servizio Sociale. Sarà compito del tutor verificare a cadenza regolare il persistere di eventuali lacune e/o incomprensioni ed attivare strategie atte al loro superamento. Non è compito del tutor colmare eventuali lacune formative o linguistiche, bensì segnalare la loro esistenza al tirocinante, per consentirgli di valutare se attivare personali percorsi formativi per il loro superamento.

3. Materie del Tirocinio.

Nell'ambito delle materie indicate quale oggetto di compensazione, il tirocinante deve seguire diligentemente le indicazioni fornite dal tutor. Quest'ultimo potrà, sulla base delle proprie competenze e della propria esperienza professionale, coinvolgere il tirocinante in tutte le procedure tecniche e operative che riterrà idonee ad un positivo percorso di apprendimento. La valutazione finale implicherà una elevata attenzione non solo alle acquisizioni teoriche del tirocinante, ma anche alla sua capacità di contestualizzare gli apprendimenti, differenziandoli da quanto si verifica all'interno del contesto socioculturale di provenienza. Di estrema utilità appare pertanto sollecitare il tirocinante a svolgere una comparazione critica fra l'impostazione metodologico/operativa acquisita nel paese di svolgimento del percorso formativo e quello italiano. La compresenza di altri tirocinanti, studenti dei Corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, potrà suggerire esperienze di incontro/confronto utili non solo al professionista straniero, ma anche agli studenti.

4. Valutazione del Tirocinio.

Al termine dell'esperienza (art. 13, comma 2 DMG 264/2005) il tutor aziendale invierà al CNOAS e per conoscenza al CROAS il libretto di tirocinio fornitogli dal CNOAS, in cui saranno riportate le attività svolte dal tirocinante, ed un'apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio, da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. Il documento di valutazione dovrà essere oggettivo e basato sulla responsabile consapevolezza

che da esso deriverà il futuro inserimento nel mondo del lavoro di un professionista, la cui accertata competenza dovrà essere certificata dall'Ordine. Il CROAS riveste infatti funzione di garanzia del diritto del cittadino a prestazioni professionali qualificate e costantemente aggiornate. La relazione dovrà pertanto contenere:

- le modalità di approccio all'attività, specificando se la misura compensativa sia stata utilizzata dal tirocinante come opportunità formativa, soprattutto rispetto alle differenze normative, organizzative e culturali esistenti tra il nostro Paese e quello in cui si è acquisito il titolo.
- evidenziare capacità, attitudini ed acquisizioni che il tirocinante ha dimostrato di aver acquisito o implementato attraverso il percorso di tirocinio di adattamento;
- le sue modalità di rapporto con le diverse figure professionali presenti nel servizio, nel rispetto delle competenze attribuite ad ognuno;
- la sufficiente padronanza della lingua italiana, tale da permettere una adeguata relazione con l'utente, i professionisti e le organizzazioni e la capacità di elaborare documentazione specifica di Servizio Sociale.

5. Valutazione finale.

L'attestazione di positivo superamento del percorso di tirocinio viene rilasciata dal CNOAS, sulla base dei dati acquisiti e riferiti alle attività oggetto del percorso di tirocinio. Attestazione che potrà essere rilasciata anche in modo difforme dalla valutazione del tutor di tirocinio (art. 13, comma 4 DMG 264/2005), nel qual caso si procederà alla prevista audizione del tirocinante.

I professionisti interessati a candidarsi come tutor per i tirocini di adattamento devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali (Sezione A o B);
- essere in regola con i pagamenti delle quote annuali d'iscrizione all'Albo;
- assenza di sanzioni irrogate dall'Ente di appartenenza o dell'Ordine professionale;
- esercitare la professione da almeno 5 anni, anche non continuativi;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo (Triennio 2014/2016);
- essere in possesso di PEC;
- se liberi professionisti essere muniti dell'assicurazione obbligatoria.

La candidatura dovrà pervenire entro il 29/03/2019 ore 13:00 utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione, unitamente ad un breve curriculum vitae datato e firmato, e copia documento di identità valido.

La documentazione potrà essere inoltrata tramite:

✓ PEC - ordine@pec.assistentsociali.veneto.it

✓ raccomandata A.R. (fa fede la data del ricevimento) all'indirizzo dell'Ordine- Corso del Popolo, 71 - 35131 Padova

✓ consegnata a mano presso la sede dell'Ordine da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.